

**ACCORDO PER INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
APPARTENENTE AL PROFILO DI OPERATORE DI POLIZIA LOCALE**

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, codice fiscale 80050050154, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, dott. Fabrizio Cristalli, che sottoscrive il presente Accordo in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia (di seguito POR), sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n. 5679 del 11 ottobre 2016, di approvazione dell'Accordo stesso

E

COMUNE di MILANO, con sede legale in Milano, Piazza Scala 1, codice fiscale 01199250158, rappresentata dal Comandante f.f. della Polizia Locale, dott. Antonio Barbato che sottoscrive il presente Accordo sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 1760/2016 del 28/10/2016, di approvazione dell'Accordo stesso,

nel seguito indicate congiuntamente, ove d'occorrenza, "le Parti",

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante "*Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*";
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la Decisione C (2014) 8021, mediante la quale la Commissione Europea ha adottato in data 29 ottobre 2014 l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale 2014-2020, a valere sul Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 *final*, e in particolare l'Asse IV "Capacità istituzionale e amministrativa", Azione 11.3.3 "Azioni di

qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli *stakeholder*, ivi compreso il personale [...] delle forze di polizia”;

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito del *Target group* dell'Azione 11.3.3, sono inclusi gli Enti locali e, in particolare, l'Organizzazione di Polizia locale (Comandi e servizi) e altri settori dell'Ente locale, quali la Protezione Civile;
- tra i Beneficiari dell'Azione 11.3.3 vi sono anche gli Enti locali;
- il POR prevede, tra gli obiettivi ai quali è collegata la *performance* intermedia e finale dell'Asse IV, quello di coinvolgere gli operatori di Polizia locale in iniziative di *training* sul tema sicurezza e prevenzione;
- il futuro assetto della città metropolitana richiede, fin da ora, uno sviluppo sostenibile del territorio, in particolare per gli ambiti della mobilità, dell'ambiente e della sicurezza;
- uno dei temi, particolarmente sentiti, attiene appunto alla sicurezza dei cittadini e, pertanto, l'intento è quello di dotare l'area metropolitana di un servizio di Polizia locale innovativo ed efficace;
- si vuole garantire una integrazione delle diverse competenze professionali di polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia amministrativa e commerciale attraverso un'aggregazione di funzioni tale da creare una "massa critica", che ad oggi nessun comune dell'area è in grado di offrire, agendo da solo;
- i modelli organizzativi ed operativi si potranno estendere e diffondere in modo sistematico, coinvolgendo l'intero territorio regionale, prioritariamente le realtà coinvolte dalle Gestione Associate Obbligatorie che interessano circa il 70% dei comuni lombardi;

VERIFICATO:

- l'interesse delle Parti allo sviluppo sostenibile del territorio per gli ambiti della mobilità, dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento al tema della sicurezza dei cittadini attraverso il rafforzamento e l'integrazione delle competenze professionali di Polizia locale;
- che la formazione del personale costituisce una consolidata leva gestionale, che può supportare i processi di cambiamento tramite l'aggiornamento e l'accrescimento delle competenze delle risorse umane;
- che, nell'attuale contesto di generale riduzione di risorse, che ha riguardato anche le attività formative con i vincoli di finanza pubblica, risulta essenziale non disperdere il patrimonio relativo a metodologie formative basate su un modello di formazione continua, attivando modalità di collaborazione tra enti;

- che le Parti, condividendo lo spirito di cooperazione tra istituzioni pubbliche, hanno manifestato interesse per la realizzazione di attività formative rivolte al personale della Polizia locale;
- che la collaborazione tra le Parti può essere proficuamente sviluppata sulla base di un Accordo che preveda la realizzazione di progetti qualificati di formazione;
- che l'Accordo si palesa quale strumento particolarmente idoneo ad evidenziare il rapporto istituzionale che viene ad instaurarsi tra le Parti, per quanto concerne la formazione, e comprova il significativo valore aggiunto che deriva a detta formazione dal poter disporre, direttamente, attraverso la valorizzazione delle esperienze e professionalità maturate all'interno delle amministrazioni, di una maggiore contestualizzazione dell'aggiornamento professionale;

VERIFICATA, altresì, la consolidata esperienza nell'ambito della formazione della Scuola del Corpo di Polizia locale del Comune di Milano e l'utilità di avvalersene, in quanto permette di realizzare una indubbia economicità, non comportando trasferimenti finanziari tra le Parti, diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture previste per l'attuazione delle iniziative formative;

tutto ciò premesso e verificato, le Parti

CONVENGONO

Articolo1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Il presente Accordo è un atto di indirizzo per il rapporto di collaborazione tra Regione e Comune di Milano in materia di formazione del personale della Polizia locale. Attraverso l'Accordo le Parti si impegnano ad organizzare e realizzare percorsi formativi su temi e figure professionali specifiche.

Nello specifico, il Comune di Milano realizza l'iniziativa biennale *"Progetto formativo per gli operatori di polizia locale, denominato CAMPUS, a valere sul POR/FSE di Regione Lombardia 2014-2020"*, così come definito nell'Allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Compiti delle parti

Il Comune di Milano, per il tramite della sua Scuola del Corpo di polizia locale, provvede alla realizzazione delle attività di formazione di cui al precedente articolo 1, con l'obiettivo di formare 3.000 operatori, agenti e ufficiali dell'area metropolitana milanese, con una serie di proposte formative mirate sia al miglioramento delle competenze specialistico-operative, sia ad una configurazione omogenea delle pratiche di Polizia locale, nella direzione di una gestione integrata della città metropolitana.

Le iniziative formative potranno essere destinate, altresì, al personale di Polizia locale di altri enti locali del territorio lombardo, anche tramite erogazione in *e-learning*.

Altri interventi formativi, su tematiche di comune interesse, afferenti alle finalità descritte in premessa, potranno essere concordati tra le Parti durante l'arco temporale di validità del presente Accordo.

Regione Lombardia si impegna a dare diffusione degli interventi formativi, in particolare presso le zone omogenee della Città metropolitana di Milano deliberate dal Consiglio Metropolitana nella seduta del 17 settembre 2015. Assicura, altresì, il supporto scientifico per la definizione delle iniziative formative in materia di sicurezza stradale, attraverso il Centro Regionale di governo e monitoraggio della sicurezza stradale, e in materia di immigrazione, attraverso l'Osservatorio regionale per l'Immigrazione e la multietnicità.

Articolo 3 - Durata – Disdetta

La validità del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2018, salvo disdetta delle Parti, con preavviso di 6 mesi prima della scadenza.

Qualora, a fronte della valutazione di fine biennio, vi siano le condizioni per proseguire l'iniziativa, verrà proposto un rinnovo dell'Accordo, con l'approvazione dell'aggiornamento del piano formativo e l'indicazione delle risorse necessarie per l'attuazione dello stesso.

Il rinnovo dell'Accordo non potrà comunque superare la durata della programmazione FSE 2014-2020 in essere.

Articolo 4 - Oneri di attuazione

Per gli oneri relativi all'attuazione del *"Progetto formativo per gli operatori di polizia locale denominato – CAMPUS - a valere sul POR FSE di Regione Lombardia 2014-2020"*, Regione Lombardia prevede, a favore del Comune di Milano, per la copertura dei costi sostenuti, un contributo complessivo pari a € 500.000,00, IVA esente (art. 10 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.), che sarà erogato secondo le modalità specificate nel successivo articolo 5, a valere sull'Asse IV "Capacità istituzionale e amministrativa", Azione 11.3.3. del POR FSE 2014-2020.

Articolo 5 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

La rendicontazione della spesa e l'erogazione del contributo saranno effettuate in ottemperanza alla normativa europea, nazionale e regionale.

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 50% dell'ammontare del contributo: all'atto della comunicazione di avvio del progetto, il Comune di Milano presenterà a Regione Lombardia, tramite il sistema informativo regionale, la richiesta di erogazione della anticipazione; l'avvio dell'attività progettuale dovrà avvenire entro il 31/12/2016;
- saldo entro i limiti massimi dell'ammontare del contributo: previa approvazione della rendicontazione finale che deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, prevista per il 30/09/2018. La rendicontazione finale darà evidenza dei dati finanziari e dei risultati formativi raggiunti.

Le date indicate nel presente articolo potranno essere oggetto di eventuali proroghe motivate e formalmente approvate da Regione Lombardia, comunque non superiori a 15 gg di calendario.

In particolare, il contributo sarà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità previste dalle linee guida che saranno fornite da Regione Lombardia, di una sintetica relazione tecnica delle attività svolte, in coerenza con il progetto, nonché di una formale richiesta di pagamento.

Le parti si riservano la possibilità di prevedere una rendicontazione intermedia prima della conclusione del progetto. In tale caso potrà essere concordata, fatta salva la disponibilità di bilancio, l'erogazione di un ulteriore acconto del 20% dell'ammontare del contributo, a seguito dell'avvenuta realizzazione delle attività progettuali, per un valore pari al 50% dell'ammontare complessivo del progetto.

Il Comune infine si impegna a presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività per ogni annualità a decorrere dal 2016 sino alla conclusione dell'attività progettuale.

Articolo 6 - Comitato di coordinamento progettuale

Del Comitato di coordinamento progettuale fanno parte almeno due referenti per ciascuno dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Tali referenti sono da individuarsi:

- per il Comune di Milano, nel responsabile della Scuola del Corpo di Polizia locale o suo delegato e nel Comandante del Corpo di Polizia locale o suo delegato;
- per Regione Lombardia, nel dirigente responsabile dell'Asse IV del POR o suo delegato e nel Direttore Generale della Direzione Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione o suo delegato.

Il Comitato di coordinamento avrà il compito di:

- ✓ supervisionare tutte le azioni e le procedure utili al corretto svolgimento del progetto;
- ✓ assicurare la qualità e coordinare le attività ed i tempi del progetto ed i materiali prodotti;
- ✓ condividere gli strumenti di monitoraggio relativi alle singole azioni di progetto;
- ✓ concordare ulteriori modalità di attuazione del progetto non specificatamente previste dal presente Accordo.

Articolo 7 - Elaborati e prodotti

Tutta la documentazione, i contenuti, le informazioni e, in generale, i materiali di qualsiasi natura che verranno prodotti o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, saranno valutati e approvati dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6.

Articolo 8 - Pubblicizzazione del contributo

Le parti, per tutti i materiali ed i prodotti di cui all'articolo 7, devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) 1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, nonché alle ulteriori indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020, disponibili sul sito di Regione Lombardia www.ue.regione.lombardia.it.

Con l'accettazione del contributo, il Comune di Milano acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione Lombardia: www.ue.regione.lombardia.it e sul sito nazionale: www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell'elenco delle operazioni finanziate, pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Articolo 9 - Obblighi del beneficiario e sanzioni

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, previsti dal presente Accordo, nonché dagli eventuali ulteriori atti attuativi, Regione Lombardia si riserva di non erogare il contributo pubblico oppure, ove le somme siano già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Articolo 10 - Tutela assicurativa contro gli infortuni e norme antinfortunistiche

Ciascuna delle Parti è responsabile dell'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche e di tutte le altre norme inerenti l'espletamento delle attività di propria competenza, comprese le tutele assicurative da prevedere per i discenti dei corsi.

Articolo 11 - Obbligo di riservatezza – Trasparenza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e, conseguentemente si impegnano a:

- ✓ non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- ✓ non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni dell'Accordo stesso.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del

settore o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Tutti i dati non riferibili a persone fisiche relativi ai servizi formativi sono trasparenti. La valutazione dei docenti e gli esiti delle verifiche di apprendimento dei discenti sono oggetto di comunicazione riservata tra le Parti e non sono divulgabili.

Articolo 12 – Privacy

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Milano assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati, di titolarità della Giunta regionale.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del proprio legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è il Comune di Milano, nella persona del proprio legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione.

Il Comune di Milano:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati trattati nello svolgimento della presente Convenzione sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto S.G. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti dell'incarico;
- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- e) si impegna a comunicare alla Giunta Regionale ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali, di cui è titolare la stessa Giunta, affinché quest'ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- f) si impegna a nominare ed indicare alla Giunta una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h) consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 13 – Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo che dovessero insorgere tra Regione Lombardia e il Comune di Milano, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

A tale scopo, qualora il Comune di Milano abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Articolo 14 - Registrazione dell'Accordo

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Milano, 2 Novembre 2016

Per Regione Lombardia:

Il Direttore Generale della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione

Fabrizio Cristalli

Per il Comune di Milano:

Il Comandante f.f. della Polizia Locale

Antonio Barbato

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge